

# Avvocati e magistrati in attesa di misure anti emergenza

**GIUSTIZIA**

Il Governo lavora a interventi da veicolare forse già oggi con il Dl

Dagli operatori fuoco di fila di critiche alla gestione della crisi

Giovanni Negri

Sotto un fuoco di fila di richieste e sollecitazioni da parte di avvocato e magistrati il ministero della Giustizia mette a punto un pacchetto di misure per affrontare la seconda ondata dell'emergenza sanitaria.

Disposizioni tanto urgenti, ieri sera oggetto di un confronto tra il ministero e Cnf, Anm, Camere penali e civili, da potere confluire già stasera nel decreto legge che dovrà essere esaminato dal Consiglio dei ministri con i provvedimenti di ristoro per le materie più colpite dal nuovo lockdown. Un tentativo per non bloccare l'attività giudiziaria, ma per farla svolgere

invece in condizioni di sicurezza. Tra gli interventi possibili, oggetto di scrittura nel corso della notte, nel penale anche l'estensione della copertura legale al deposito attraverso pec degli atti processuali (impugnazioni, memorie, istanze, documenti) da parte degli avvocati difensori, sul crinale tra necessità di protezione e di salvaguardia dei diritti di difesa.

In questo senso erano intervenute le Camere penali, chiedendone al ministero l'adozione come esempio di un'attenzione che invece, si lamentava, è da lungo tempo assente nei confronti del mondo dell'avvocatura.

Il Cnf spezza però una lancia a favore della «celebrazione dell'udienza in presenza in tutte le ipotesi in cui il confronto immediato e contestuale sia necessario per la delicatezza degli interessi in gioco o per le attività da svolgere. Al contempo giudici e avvocati non rinunciano a utilizzare le forme alternative della celebrazione da remoto o in forma scritta le quali, se concordate o comunque rimesse a valutazioni condivise e se disposte nel rispetto dei presupposti oggettivi e soggettivi prescritti per legge, appaiono sicuramente idonee allo scopo di



**COVID-19**

**Mascherine di collettività non «Ce»**

Non commette reato il grossista di "mascherine di collettività" prive di certificazioni. Soltanto le "mascherine chirurgiche", o quelle vendute come presidi medici, qualora sprovviste del marchio Ce possono dar luogo alla truffa in commercio (515 del Codice penale). Lo ha chiarito la Cassazione con sentenza n. 29578 depositata ieri.

Il testo integrale dell'articolo su: [ntplusdiritto.ilssole24ore.com](http://ntplusdiritto.ilssole24ore.com)

evitare situazioni di rischio per la salute e, più in generale, ad alleggerire i tempi di processi spesso troppo lunghi e farraginosi». Nello stesso tempo sia dal Cnf sia dall'Anf arriva una forte avversione a quel proliferare di protocolli organizzativi che nella primavera scorsa aveva dato luogo a una sorta di federalismo organizzativo negli uffici giudiziari. Servono invece norme chiare e da applicare su tutto il territorio nazionale.

La giunta dell'Anm punta il dito su istituzioni «silenti» e ricorda come «i magistrati italiani continuano a disporre di applicativi inadatti per celebrare udienze a distanza, con reti di connessione inefficienti; la trattazione scritta è consentita solo fino al 31 dicembre, con un procedimento per di più macchinoso; mancano le annunciate dotazioni informatiche per lo smart working del personale giudiziario; magistrati, avvocati, personale amministrativo e utenti continuano a utilizzare aule e spazi inadatti a ospitare le udienze in presenza; resta irrisolta la disciplina giuridica delle assenze per quarantena di chi potrebbe efficacemente lavorare da casa».

# Il tributarista in società abilitato alla difesa in giudizio

**RISOLUZIONE MEF**

La legge 4/2013 ammette l'esercizio dell'attività anche in forma collettiva

Andrea Tagliani

Non vi è incompatibilità all'iscrizione all'elenco nazionale dei soggetti abilitati alla difesa del contribuente innanzi alle commissioni tributarie dell'esperto tributarista che svolge la sua attività in forma societaria. Questo perché la legge 4/2013 consente anche l'esercizio della professione non organizzata in Ordine anche in forma societaria. Occorre però rispettare le prescrizioni della legge 4/2013.

Qualora, invece, la società non sia costituita in base alla legge 4/2013, l'iscrizione nell'elenco dei difensori può essere mantenuta a patto che il professionista non rivesta, nella società, la qualità di socio illimitatamente responsabile o amministratore di società di persone, aventi come fine l'esercizio di attività di impresa commerciale oppure, sia amministratore unico o consigliere delegato di società di ca-

pitali, anche in forma cooperativa, ovvero, presidente del consiglio di amministrazione con poteri individuali di gestione. A precisarlo è la risoluzione Mef n. 7 del 22 ottobre 2020.

Il tecnicismo che caratterizza il procedimento tributario ha indotto il legislatore a prevedere, nel ricorso, per le controversie di pari importo superiore a 3mila euro, l'obbligatorietà di munirsi dell'assistenza di un difensore abilitato.

La possibilità di rappresentare il contribuente è riservata a diverse categorie professionali per ognuna delle quali, per essere previste specifiche prerogative. Tra i soggetti che possono assistere i contribuenti nella gestione delle controversie rientrano, ad esempio, gli avvocati, i dottori commercialisti e i consulenti del lavoro. Tali professionisti vanno distinti dai soggetti con abilitazione limitata a determinate materie. Ad esempio, ingegneri, architetti e geometri che sono abilitati per le sole cause in materia catastale.

Tra i professionisti che possono assistere i contribuenti nella fase contenziosa rientrano anche altri soggetti, tra cui i periti ed esperti tributari iscritti ai ruoli delle Camere di commercio entro il 30 settembre

1993, i quali, però, il rilascio dell'abilitazione è subordinata alla presentazione di un'apposita domanda comprovante non solo i requisiti generali, ma anche di non trovarsi in una delle condizioni di incompatibilità previste dalla normativa.

Da qui la richiesta dell'associazione interpellante finalizzata a chiarire se l'esercizio di attività d'impresa complementare e accessoria all'attività di esperto tributarista, mediante società di mezzi o di servizi, delle quali il soggetto iscritto è socio, sia incompatibile con l'iscrizione nell'elenco degli abilitati alla difesa innanzi alle commissioni tributarie. Ripercorrendo il quadro normativo il documento di prassi riconosce che l'ordinamento, nonostante le incompatibilità connesse alla qualità di socio ovvero di amministratore o presidente di società commerciali, prevede la possibilità, per il professionista non iscritto ad albo o collegi, di esercitare la propria attività in forma societaria. Ne consegue che eventuali casi di incompatibilità devono essere valutati verificando l'oggetto sociale e la natura dell'attività svolta dalla società di cui il professionista si avvale.

# Custode, non scatta la bancarotta

**FALLIMENTO**

Se l'amministratore è stato assolto Possibile invece il peculato

Il custode dei beni fallimentari non può essere accusato di concorso in bancarotta se l'amministratore è stato assolto. Gli possono però essere mosse altre accuse, di peculato per esempio, in quanto pubblico ufficiale. Queste le conclusioni della Cassazione, quinta sezione penale, sentenza 29705 depositata ieri, con la quale è stata annullata la condanna per bancarotta emessa dalla Corte d'appello di Roma nei confronti del custode di uno stock di beni mobili appar-

tenenti a una Srl dichiarata fallita. La Cassazione accoglie il ricorso facendo osservare che nel reato di bancarotta fraudolenta possono concorrere anche soggetti non qualificati, quando però si configura l'attività tipica del reato di almeno una persona che possiede le qualità previste dalla legge penale sul fallimento. Per sanzionare il cosiddetto soggetto extraneus, come nel caso del custode, che non ricopriva incarichi nella governance societaria, occorre cioè che fatti di bancarotta possano essere ascritti a uno dei soggetti "tipici". Nel caso in questione, tuttavia, la contestazione non è possibile perché a impedirla c'è l'assoluzione dell'amministratore unico della società per non avere commesso il fatto.

Sarebbe invece possibile impu-

tare altri reati al custode giudiziale, facendo leva sulla sua qualifica di pubblico ufficiale, rispetto alla quale la sentenza della Cassazione elenca una lunga serie di precedenti. In primo luogo il peculato, quando, come poteva emergere dal quadro accusatorio non valorizzato a sufficienza, il custode si appropria dei beni della società fallita.

Oppure, ricorda ancora la Cassazione, in tutte quelle fattispecie che vedono estesa al custode la responsabilità del curatore, di cui peraltro è riconosciuto come coadiutore, per interesse proprio negli atti del fallimento. Tra queste, l'accettazione di retribuzione non dovuta, l'omessa consegna del deposito di cose del fallito.

Il testo integrale dell'articolo su: [ntplusdiritto.ilssole24ore.com](http://ntplusdiritto.ilssole24ore.com)

# La scrittura privata salva il bonus

**CASSAZIONE**

Registrando il documento si evita la decadenza dal beneficio prima casa

Angelo Busani

Si evita la decadenza dall'agevolazione "prima casa" quando si vende prima del decorso di cinque anni dalla data del rogito di acquisto, se entro un anno dalla vendita si registra una scrittura privata non autenticata recante l'acquisto di un'altra casa (che l'acquirente poi destina a propria abitazione principale). In sostanza, per non perdere l'agevolazione non occorre stipulare un rogito notarile né occorre la trascrizione dell'atto di riacquisto nei Registri immobiliari. Lo afferma la Cassazione nell'ordi-

inanza n. 22488 del 16 ottobre 2020, esaminando il caso (senza precedenti in giurisprudenza) di un acquisto effettuato con una scrittura privata non autenticata in relazione alla quale l'acquirente ha poi domandato la verifica giudiziale delle sottoscrizioni al fine di rendere il suo acquisto trascrivibile nei registri immobiliari.

Se il contribuente che acquista la "prima casa" aliena l'abitazione nel quinquennio posteriore al giorno del suo acquisto, la legge commina la decadenza dall'agevolazione (con l'effetto che viene recuperata l'imposta ordinaria, con la maggiorazione del 30% della differenza tra l'imposta ordinaria e quella agevolata), a meno che il contribuente medesimo proceda a un atto di "riacquisto infrannuale": vale a dire, a meno che egli, in un periodo di tempo contenuto entro un anno dalla data dell'alienazione, non

compri un'altra casa e la destini a propria "abitazione principale" (stabilendovi la propria residenza).

La Cassazione è stata dunque interrogata sul punto se questo atto di "riacquisto" possa anche essere una scrittura privata non autenticata, sottoposta a registrazione presso l'agenzia delle Entrate; e la decisione assunta è stata nel senso di consentire, maturato, con la registrazione della scrittura privata non autenticata, il presupposto richiesto dalla legge per evitare la decadenza dall'agevolazione, in quanto la registrazione della scrittura privata non autenticata conferisce a essa la data certa, e ciò anche nei confronti dell'amministrazione finanziaria (in tal senso la Cassazione si è espressa nella decisione n. 7621/2017).

Il testo integrale dell'articolo su: [ntplusfisco.ilssole24ore.com](http://ntplusfisco.ilssole24ore.com)

**FISCO E COSTITUZIONE**

# LA CONSULTA DEVE AFFRONTARE L'AGGIO

di Enrico De Mita

— Continua da pagina 25

una fattispecie concreta, nel caso di specie, è ben determinata: il ricorso concerne proprio la legittimità costituzionale dell'applicazione dei compensi di riscossione. La rilevanza e ammissibilità della questione non dovrebbe essere discussa.

La Corte, con la richiamata sentenza 480/93 ha già stabilito che la misura dell'aggio deve ritenersi costituzionalmente legittima, se è contenuta in un importo minimo e massimo che non superi di molto la

soglia di copertura del costo della procedura. I compensi di riscossione non possono prescindere, per essere ricondotti a ragionevolezza, dai criteri di congruità rispetto ai costi medi del servizio (si veda anche Consiglio di Stato 272/2008).

La stessa sentenza 480/93 della Corte consente di ribadire alcuni principi cui deve conformarsi la disciplina dei compensi degli agenti di riscossione:

1) il contribuente deve vedersi imporre costi ai quali abbia dato causa con il suo inadempimento tributario;

2) i costi devono essere ancorati al costo del servizio tra un tetto minimo e massimo;

3) devono essere rimosse rendite di posizione prive di alcuna giustificazione causale. Quest'ultima ordinanza offre alla Corte un'occasione compiuta di entrare nel merito e rimuovere tale irragionevole istituto, violativo anche dei limiti posti dalla legge delega, e conservativo di un approccio alla gestione della riscossione che illegittimamente confligge con il principio di capacità contributiva.

# Innovazione

**/in-no-va-zio-ne/**  
Trasformazione, progresso, novità finalizzata all'evoluzione.

## Noi di Sisal crediamo nell'innovazione, per definizione.

Perché è il progresso a muovere il mondo in cui viviamo. Da sempre, promuoviamo l'innovazione in ogni suo significato, favorendo la trasformazione digitale, ricercando il continuo miglioramento tecnologico, premiando i progetti che possono fare la differenza per il futuro di tutti.

**RACCONTIAMO COME LE PAROLE SI TRASFORMANO IN AZIONI SU [SISAL.COM/RESPONSIBLE-CULTURE](http://SISAL.COM/RESPONSIBLE-CULTURE)**

**/Sisal Responsible culture/**